

**Regolamento
l'accreditamento di organismi
che, nel territorio dell'Ambito
Distrettuale Urbano 6.5, operano
nei servizi volti ad assicurare
l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone disabili**

**Proposta di modifica unitaria dei Regolamenti di
accreditamento per servizi volti ad assicurare
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
disabili nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.**

APPROVATO E

Allegato alla Deliberazione Consiliare

n. 30 del 23.04.2003

IL SEGRETARIO GENERALE
don. Giuseppe Santonocito

remesse

Sistema di erogazione delle prestazioni e degli interventi delineato nel presente Regolamento intende rispondere alle aspettative dei cittadini handicappati e delle loro famiglie assicurando loro maggior vicinanza ed interazione con i servizi, prestazioni eque ed universalistiche, diversificazione dell'offerta, flessibilità nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi, libera scelta dei soggetti erogatori.

Le regole di individuazione dei criteri e degli elementi della qualità si fondano su principi di trasparenza; sul coinvolgimento degli utenti nella scelta del percorso assistenziale e nella valutazione dei processi e dei risultati.

L'accreditamento mira ad innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una compiuta valutazione dell'offerta attuale e potenziale dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi.

Il sistema dell'accreditamento introdotto con il presente Regolamento si iscrive nelle politiche del nuovo welfare locale e concorre a portare a compimento il processo di costruzione di un *sistema locale integrato* dei servizi, di crescita delle reti di protezione sociale, di realizzazione di forme di solidarietà comunitaria e di cittadinanza attiva

Il Regolamento, specificatamente, intende:

- offrire al cittadino utente, residente e/o domiciliato nel territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, livelli essenziali di assistenza e risposte adeguate ai suoi bisogni;
- garantire al cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta, tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
- qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- individuare Organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi riconducibili all'attuazione del Piano di Zona;
- sviluppare un sistema di valutazione partecipata ed obbiettiva dei servizi;

Premesse

Il Sistema di erogazione delle prestazioni e degli interventi delineato nel presente Regolamento intende rispondere alle aspettative dei cittadini handicappati e delle loro famiglie assicurando loro maggior vicinanza ed interazione con i servizi, prestazioni eque ed universalistiche, diversificazione dell'offerta, flessibilità nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi, libera scelta dei soggetti erogatori.

Le regole di individuazione dei criteri e degli elementi della qualità si fondano su principi di trasparenza; sul coinvolgimento degli utenti nella scelta del percorso assistenziale e nella valutazione dei processi e dei risultati.

L'accreditamento mira ad innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una compiuta valutazione dell'offerta attuale e potenziale dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi.

Il sistema dell'accreditamento introdotto con il presente Regolamento si iscrive nelle politiche del nuovo welfare locale e concorre a portare a compimento il processo di costruzione di un *sistema locale integrato* dei servizi, di crescita delle reti di protezione sociale, di realizzazione di forme di solidarietà comunitaria e di cittadinanza attiva

Il Regolamento, specificatamente, intende:

- offrire al cittadino utente, residente e/o domiciliato nel territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, livelli essenziali di assistenza e risposte adeguate ai suoi bisogni;
- garantire al cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta, tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
- qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- individuare Organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi riconducibili all'attuazione del Piano di Zona;
- sviluppare un sistema di valutazione partecipata ed obbiettiva dei servizi;

Art 1 – Istituzione degli Albi comunali e del Registro Unico provvisorio d'Ambito

Nelle more dell'istituzione del registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati di cui all'art 33, comma 6, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, è istituito in ogni Comune dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 un Albo comunale dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

~~Ogni provvedimento di accreditamento all'Albo comunale emesso dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 viene trasmesso in copia all'Ente gestore e alla Direzione Regionale competente in materia di salute e protezione sociale.~~

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 istituisce un Registro Unico provvisorio ove sono iscritti i soggetti accreditati da tutti cinque i Comuni.

I soggetti iscritti nel Registro Unico possono operare su tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ancorché accreditati da uno solo dei Comuni che ne fanno parte.

L'Accreditamento costituisce atto di natura concessoria. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 conservano la titolarità del servizio. Gli Organismi accreditati, riconosciuti capaci di produrre direttamente le prestazioni, assumono e svolgono l'esercizio di un servizio pubblico nel rispetto delle condizioni dettate dalle Amministrazioni interessate.

L'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali è condizione necessaria per poter instaurare con l'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o con uno dei Comuni che ne fanno parte, rapporti convenzionali e/o contratti di servizio volti a disciplinare compiutamente il rapporto tra il sistema pubblico titolare dei servizi e gli Organismi accreditati che li potranno erogare, nonché a disciplinare, in particolare, l'accettazione di condizioni e tariffe predefinite per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate ai cittadini utenti beneficiari.

Art. 2 - Servizio oggetto dell'accreditamento

Denominazione del servizio

Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili" di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

Beneficiari

Minori ed adulti disabili in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 05/02/1992 n. 104;

Obiettivi

Art 1 – Istituzione degli Albi comunali e del Registro Unico provvisorio d'Ambito

Nelle more dell'istituzione del registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati di cui all'art 33, comma 6, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, è istituito in ogni Comune dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 un Albo comunale dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

Ogni provvedimento di accreditamento all'Albo comunale emesso dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 viene trasmesso in copia all'Ente gestore.

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 istituisce un Registro Unico provvisorio ove sono iscritti i soggetti accreditati da tutti cinque i Comuni.

I soggetti iscritti nel Registro Unico possono operare su tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ancorché accreditati da uno solo dei Comuni che ne fanno parte.

L'Accreditamento costituisce atto di natura concessoria. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 conservano la titolarità del servizio. Gli Organismi accreditati, riconosciuti capaci di produrre direttamente le prestazioni, assumono e svolgono l'esercizio di un servizio pubblico nel rispetto delle condizioni dettate dalle Amministrazioni interessate.

L'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali è condizione necessaria per poter instaurare con l'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o con uno dei Comuni che ne fanno parte, rapporti convenzionali e/o contratti di servizio volti a disciplinare compiutamente il rapporto tra il sistema pubblico titolare dei servizi e gli Organismi accreditati che li potranno erogare, nonché a disciplinare, in particolare, l'accettazione di condizioni e tariffe predefinite per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate ai cittadini utenti beneficiari.

Art. 2 - Servizio oggetto dell'accreditamento

Denominazione del servizio

Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili" di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

Beneficiari

Minori ed adulti disabili in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 05/02/1992 n. 104;

Obiettivi

Garantire il rispetto della dignità e il diritto alla autonomia delle persone handicappate;
Fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni delle persone handicappate;

Soddisfare le esigenze della vita di relazione, la fruibilità del tempo libero, la realizzazione degli interessi professionali e di studio delle persone handicappate;

Rafforzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi attraverso il concorso attivo dei soggetti istituzionali sociali, sanitari e privati che, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalle normative vigenti, contribuiscono alla costituzione di una rete di servizi atta a favorire risposte flessibili e qualificate alla molteplicità dei bisogni dei soggetti portatori di handicap, in coerenza con gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 25/09/1996 n. 41.

Tipologie di intervento

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa;
- d) servizio di aiuto personale;

Specificazione degli interventi

Per "prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico" si intende l'attività di assistenza necessaria a garantire l'autonomia e a soddisfare il benessere personale degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale in ambiente scolastico, in collaborazione con il personale della scuola.

Per "attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo" si intende:

- a) riguardo all'ambito scolastico, le attività integrativa di valenza socio-educativa che concorrono allo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che contribuiscono altresì a favorire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, collaborando a tal fine con i docenti specializzati che garantiscono le attività di sostegno.
- b) riguardo all'ambito extrascolastico, l'organizzazione delle attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
- c) riguardo alle modalità di trasporto individuale a carattere educativo, l'organizzazione dei trasporti specifici dall'abitazione ai luoghi di frequentazione del cittadino utente e

Garantire il rispetto della dignità e il diritto alla autonomia delle persone handicappate;
Fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni delle persone handicappate;

Soddisfare le esigenze della vita di relazione, la fruibilità del tempo libero, la realizzazione degli interessi professionali e di studio delle persone handicappate;

Rafforzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi attraverso il concorso attivo dei soggetti istituzionali sociali, sanitari e privati che, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalle normative vigenti, contribuiscono alla costituzione di una rete di servizi atti a favorire risposte flessibili e qualificate alla molteplicità dei bisogni dei soggetti portatori di handicap, in coerenza con gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 25/09/1996 n. 41.

Tipologie di intervento

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa;
- d) servizio di aiuto personale;

Specificazione degli interventi

Per "prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico" si intende l'attività di assistenza necessaria a garantire l'autonomia e a soddisfare il benessere personale degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale in ambiente scolastico, in collaborazione con il personale della scuola.

Per "attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo" si intende:

- a) riguardo all'ambito scolastico, le attività integrativa di valenza socio-educativa che concorrono allo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che contribuiscono altresì a favorire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, collaborando a tal fine con i docenti specializzati che garantiscono le attività di sostegno.
- b) riguardo all'ambito extrascolastico, l'organizzazione delle attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
- c) riguardo alle modalità di trasporto individuale a carattere educativo, l'organizzazione dei trasporti specifici dall'abitazione ai luoghi di frequentazione del cittadino utente e

viceversa, sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, sia a carattere collettivo che individuale;

Per "attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa" si intende l'organizzazione di trasporti specifici sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, purché non funzionali ad attività integrative di valenza socio-educativa.

Per "servizio di aiuto personale" si intende l'aiuto alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi.

Il servizio di aiuto personale è funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare e finalizzato a soddisfare esigenze connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio;

Caratteristiche richieste per lo svolgimento del servizio

soggetti richiedenti l'accreditamento devono garantire prestazioni e interventi inerenti a tutte quattro le tipologie sopra descritte.

contenuti delle suddette tipologie vanno declinati nel progetto personalizzato tenuto conto delle seguenti indicazioni:

Il servizio da attivare si basa sull'adozione della metodologia di lavoro per progetti, nel rispetto dei principi di personalizzazione, sostenibilità e coinvolgimento delle risorse private e della comunità. Ciascun progetto è condiviso tra il cittadino utente e la sua famiglia, i responsabili dell'Organismo accreditato da essi scelto per l'erogazione del servizio, gli operatori che hanno in carico il caso.

Gli interventi sono prestati a domicilio e presso le sedi scolastiche di ogni ordine e grado, nonché presso sedi all'uopo individuate.

Servizio educativo e assistenziale offre, in linea generale, prestazioni di sostegno diretto alla persona nella prospettiva di uno sviluppo armonico sia in rapporto ai componenti il nucleo familiare sia in relazione al contesto socio - ambientale e di un corretto inserimento nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale.

In ogni caso l'intervento educativo e assistenziale scolastico esclude ogni attività di carattere strettamente didattico ed è orientato primariamente e costantemente alla persona, con modalità che vanno dal rapporto interpersonale privilegiato al rapporto che prende in considerazione i gruppi di pari e/o gruppi classe.

La finalità dei progetti personalizzati può essere orientata sia al recupero o al mantenimento di abilità dei soggetti disabili sia all'attivazione di risorse alternative all'istituzionalizzazione.

Alle mansioni degli operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera b) possono anche essere imputati interventi di accompagnamento, mediante l'impiego di adeguati mezzi, nonché eventuali assistenziali.

viceversa, sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, sia a carattere collettivo che individuale;

Per "attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa" si intende l'organizzazione di trasporti specifici sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, purché non funzionali ad attività integrative di valenza socio-educativa.

Per "servizio di aiuto personale" si intende l'aiuto alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi.

Il servizio di aiuto personale è funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare e finalizzato a soddisfare esigenze connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio;

Caratteristiche richieste per lo svolgimento del servizio

I soggetti richiedenti l'accreditamento devono garantire prestazioni e interventi inerenti a tutte quattro le tipologie sopra descritte.

Qualora ne facciano esplicita richiesta gli organismi potranno erogare le prestazioni e gli interventi suddetti in favore di un'utenza specificamente individuata contraddistinta da una patologia certificata, compatibilmente con la loro natura statutaria e la missione risultante dalla carta dei servizi, senza che ciò escluda la possibilità di una successiva richiesta di estensione dell'accreditamento in favore di altra utenza

I contenuti delle suddette tipologie vanno declinati nel progetto personalizzato tenuto conto delle seguenti indicazioni:

Il servizio da attivare si basa sull'adozione della metodologia di lavoro per progetti, nel rispetto dei principi di personalizzazione, sostenibilità e coinvolgimento delle risorse private e della comunità. Ciascun progetto è condiviso tra il cittadino utente e la sua famiglia, i responsabili dell'Organismo accreditato da essi scelto per l'erogazione del servizio, gli operatori che hanno in carico il caso.

Gli interventi sono prestati a domicilio e presso le sedi scolastiche di ogni ordine e grado, nonché presso sedi all'uopo individuate.

Il Servizio educativo e assistenziale offre, in linea generale, prestazioni di sostegno diretto alla persona nella prospettiva di uno sviluppo armonico sia in rapporto ai componenti il nucleo familiare sia in relazione al contesto socio - ambientale e di un corretto inserimento nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale.

In ogni caso l'intervento educativo e assistenziale scolastico esclude ogni attività di carattere strettamente didattico ed è orientato primariamente e costantemente alla persona, con modalità che vanno dal rapporto interpersonale privilegiato al rapporto che prende in considerazione i gruppi di pari e/o gruppi classe.

1 osservanza agli artt. 13 e 14 della legge 104/1992, il servizio fornisce altresì assistenza per autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap anche sensoriale.

comportamenti professionali degli operatori messi a disposizione dal Organismo accreditato dovranno essere improntati a principi etico/deontologici, caratterizzandosi per un approccio nei confronti del cittadino utente basato sul rispetto della sua privacy, delle sue relazioni, del suo ambiente, delle sue scelte di vita e delle sue diversità culturali.

Agli Organismi accreditati è richiesto la designazione di un Coordinatore tecnico-organizzativo, di esperienza lavorativa, almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap.

Il Coordinatore tecnico organizzativo ha la responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi,

Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:

1. di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro familiari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
2. di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
3. di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza
4. di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
5. di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
6. di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi;

Ai soggetti accreditati, sotto il profilo organizzativo, è richiesta la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nonché la capacità di attivare gli interventi con le caratteristiche indicate nel progetto personalizzato, e nei tempi concordati con il cittadino utente.

Possono essere previsti interventi festivi, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, oppure serali e notturni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, per un monte ore annuo/utente prestabilito nel progetto personalizzato.

Il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00, per la gestione di informazioni, emergenze e per la soluzione di eventuali disservizi

Ai soggetti accreditati è richiesta, l'offerta di supervisione e formazione permanente agli operatori impegnati nei servizi.

La finalità dei progetti personalizzati può essere orientata sia al recupero o al mantenimento di abilità dei soggetti disabili sia all'attivazione di risorse alternative all'istituzionalizzazione.

Nelle mansioni degli operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera b) possono anche essere compresi interventi di accompagnamento, mediante l'impiego di adeguati mezzi, nonché interventi assistenziali.

In osservanza agli artt. 13 e 14 della legge 104/1992, il servizio fornisce altresì assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap anche sensoriale.

I comportamenti professionali degli operatori messi a disposizione dal Organismo accreditato dovranno essere improntati a principi etico/deontologici, caratterizzandosi per un approccio nei confronti del cittadino utente basato sul rispetto della sua privacy, delle sue relazioni, del suo ambiente, delle sue scelte di vita e delle sue diversità culturali.

Agli Organismi accreditati è richiesto la designazione di un Coordinatore tecnico-organizzativo, di esperienza lavorativa, almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap.

Il Coordinatore tecnico organizzativo ha la responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi,

Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:

1. di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro familiari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
2. di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
3. di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza
4. di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
5. di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
6. di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi;

Ai soggetti accreditati, sotto il profilo organizzativo, è richiesta la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nonché la capacità di attivare gli interventi con le caratteristiche indicate nel progetto personalizzato, e nei tempi concordati con il cittadino utente.

Possono essere previsti interventi festivi, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, oppure serali e notturni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, per un monte ore annuo/utente prestabilito nel progetto personalizzato.

Il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00, per la gestione di informazioni, emergenze e per la soluzione di eventuali disservizi

Ai soggetti accreditati è richiesta, l'offerta di supervisione e formazione permanente agli operatori impegnati nei servizi.

Art. 3 - Soggetti richiedenti l'accreditamento

Per chiedere l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, i soggetti di cui alle successive lettere a), b) e c), devono avere sede legale in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o disporre, in uno degli stessi, di una Unita Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio.

a) i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001, ovvero i seguenti soggetti del terzo settore:

- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti sociali senza scopo di lucro;

b) le Organizzazioni che abbiano acquisito la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi del DLgs 24/03/2006 n. 155

c) soggetti privati a scopo di lucro di cui all'art. 16 della L.R. 31/03/2006, n. 6 e s.m.i.

Non è consentito agli Organismi aderenti ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora il Consorzio vi sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non è consentito ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora Organismi aderenti al Consorzio vi siano già iscritti a titolo individuale oppure abbiano precedentemente richiesto l'iscrizione.

Le Organizzazioni di volontariato non sono ammesse all'iscrizione all'Albo.

Non sono previste graduatorie fra gli Organismi accreditati. Gli Albi comunali ed il Registro Unico provvisorio d'Ambito sono redatti seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 3 - Soggetti richiedenti l'accreditamento

Per chiedere l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, i soggetti di cui alle successive lettere a), b) e c), devono avere sede legale in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o disporre, in uno degli stessi, di una Unita Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio.

a) i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001, ovvero i seguenti soggetti del terzo settore:

- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti sociali senza scopo di lucro;

b) le Organizzazioni che abbiano acquisito la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi del DLgs 24/03/2006 n. 155

c) soggetti privati a scopo di lucro di cui all'art. 16 della L.R. 31/03/2006, n. 6 e s.m.i.

Non è consentito agli Organismi aderenti ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora il Consorzio vi sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non è consentito ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora Organismi aderenti al Consorzio vi siano già iscritti a titolo individuale oppure abbiano precedentemente richiesto l'iscrizione.

Le Organizzazioni di volontariato non sono ammesse all'iscrizione all'Albo.

Non sono previste graduatorie fra gli Organismi accreditati. Gli Albi comunali ed il Registro Unico provvisorio d'Ambito sono redatti seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 4 – Requisiti ed impegni

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli Organismi richiedenti devono possedere requisiti minimi, nonché specifici requisiti di qualità per l'esercizio delle singole attività socio-assistenziali, socio-educative, e nei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41.

Gli Organismi richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo e per l'esercizio dei servizi di cui sopra, devono inoltre altresì dichiarare di obbligarli a rispettare specifici impegni, costituenti valore di requisito

Requisiti ed impegni attengono all'ambito giuridico, alle responsabilità penali, civili ed amministrative, al rispetto di prescrizioni normative, alla solidità economica finanziaria, all'integrazione e alla presenza territoriale, alle qualità professionali del personale, alle capacità tecnico organizzative, al sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse.

Costituisce causa di esclusione dall'Albo il venir meno del possesso dei requisiti od il mancato rispetto degli impegni previsti per l'accreditamento

Requisiti minimi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A	Requisiti Giuridici
A1	Natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione conformi a quanto indicato all'art. 3 del Regolamento.
A2	Finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio oggetto dell'accreditamento
A3	Iscrizione agli Albi e/o ai registri nazionali, regionali o prefettizi, previsti in ragione della natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione
A4	Iscrizione, per gli Organismi tenuti, al Registro delle Imprese o al REA

Art. 4 – Requisiti ed impegni

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli Organismi richiedenti devono possedere requisiti minimi, nonché specifici requisiti di qualità per l'esercizio delle singole attività socio-assistenziali, socio-educative, e nei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41.

Gli Organismi richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo e per l'esercizio dei servizi di cui sopra, devono inoltre altresì dichiarare di obbligarli a rispettare specifici impegni, costituenti valore di requisito

Requisiti ed impegni attengono all'ambito giuridico, alle responsabilità penali, civili ed amministrative, al rispetto di prescrizioni normative, alla solidità economica finanziaria, all'integrazione e alla presenza territoriale, alle qualità professionali del personale, alle capacità tecnico organizzative, al sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse.

Costituisce causa di esclusione dall'Albo il venir meno del possesso dei requisiti od il mancato rispetto degli impegni previsti per l'accreditamento

Requisiti minimi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A	Requisiti Giuridici
A1	Natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione conformi a quanto indicato all'art. 3 del Regolamento.
A2	Finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio oggetto dell'accreditamento
A3	Iscrizione agli Albi e/o ai registri nazionali, regionali o prefettizi, previsti in ragione della natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione
A4	Iscrizione, per gli Organismi tenuti, al Registro delle Imprese o al REA

B **Requisiti inerenti le responsabilità penali, civili ed amministrative**

B1 Insussistenza, a carico delle persone fisiche indicate, nel Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, c. 1, lettera b), e nei relativi casi, c) di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

32 Insussistenza, a carico delle persone fisiche indicate, nel Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, c. 1, lettera c), e nei relativi casi, c) della pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o della pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

13 Insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni e servizi affidati dalle Amministrazioni Comunali dell'Ambito Distrettuale Urbano o di riscontro circa gravi errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo.

4 Insussistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5 Insussistenza di accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione di aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

3 Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

7 Insussistenza dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

B **Requisiti inerenti le responsabilità penali, civili ed amministrative**

B1 Insussistenza, a carico delle persone fisiche indicate, nel Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, c. 1, lettera b), e nei relativi casi, c) di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

B2 Insussistenza, a carico delle persone fisiche indicate, nel Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, c. 1, lettera c), e nei relativi casi, c) della pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o della pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

B3 Insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni e servizi affidati dalle Amministrazioni Comunali dell'Ambito Distrettuale Urbano o di riscontro circa gravi errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo.

B4 Insussistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

B5 Insussistenza di accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione di aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

B6 Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

B7 Insussistenza dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

C Requisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative		C Requisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative	
1	Piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;	C1	Piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;
2	Osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;	C2	Osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
3	Assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili;	C3	Assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili;
4	Osservanza delle misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonché attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	C4	Osservanza delle misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonché attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
D Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria		D Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria	
11	Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'Organismo, od insussistenza, nei suoi riguardi, di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni	D1	Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'Organismo, od insussistenza, nei suoi riguardi, di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
22	Approvazione del Bilancio d'esercizio nei termini di legge e/o statutari	D2	Approvazione del Bilancio d'esercizio nei termini di legge e/o statutari

Requisiti aggiuntivi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- | ≡ | Requisiti inerenti l'integrazione e la presenza territoriale |
|-----------|--|
| ≡1 | Partecipazione attiva ad almeno una iniziativa di integrazione territoriale con soggetti istituzionali e non dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, in tema di politiche sociali, socio-sanitarie, educative, di sviluppo locale; |
| ≡2 | Almeno sei mesi di esperienza documentata nella gestione di servizi socio-assistenziali, sociosanitari od educativi in ambito regionale; |
| ≡3 | Mantenimento in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 della Sede legale ed operativa dell'Organismo o di una Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura |

Requisiti aggiuntivi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- | E | Requisiti inerenti l'integrazione e la presenza territoriale |
|-----------|--|
| E1 | Partecipazione attiva ad almeno una iniziativa di integrazione territoriale con soggetti istituzionali e non dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, in tema di politiche sociali, socio-sanitarie, educative, di sviluppo locale; |
| E2 | Almeno sei mesi di esperienza documentata nella gestione di servizi socio-assistenziali, sociosanitari od educativi in ambito regionale; |
| E3 | Mantenimento in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 della Sede legale ed operativa dell'Organismo o di una Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura |

Requisiti inerenti le qualità professionali del personale

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41: prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico e servizio di aiuto personale;

F1.1 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica OSS
- b) qualifica ADEST
- c) qualifica OTA
- d) qualifica triennale di "Operatore dei Servizi Sociali" rilasciato da Istituti Tecnici
- e) ~~operatori privi di qualifica, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo assistenziale, che stanno intraprendendo percorsi di qualificazione, in misura non superiore ad 1/3 delle figure complessivamente impegnate nelle prestazioni in oggetto. (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)~~

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della L.R. 25/09/1996, n. 41: attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico

F1.2 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
- b) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 10 febbraio 1984
- c) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984
- d) qualifica di Educatore professionale - Corsi triennali di formazione specifica, Legge n. 845/1978
- e) qualifica di Educatore professionale - Corsi di formazione specifica, Legge 30 marzo 1971, n. 118
- f) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

F Requisiti inerenti le qualità professionali del personale

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41: prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico e servizio di aiuto personale;

F1.1 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica OSS
- b) qualifica ADEST
- c) qualifica OTA
- d) qualifica triennale di "Operatore dei Servizi Sociali" rilasciato da Istituti Tecnici
- e) *operatori privi di qualifica, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo assistenziale, che stanno intraprendendo percorsi di idonea qualificazione. (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)*

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della L.R. 25/09/1996, n. 41: attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico

F1.2 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
- b) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 10 febbraio 1984
- c) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984
- d) qualifica di Educatore professionale - Corsi triennali di formazione specifica, Legge n. 845/1978
- e) qualifica di Educatore professionale - Corsi di formazione specifica, Legge 30 marzo 1971, n. 118
- f) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

- g) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Ministro della Sanità 30 novembre 1990, n. 444
- h) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- i) qualifica di secondo livello conseguita con corso IRSESS promossa dalla Regione FVG con DGR 280/1998 e 1644/1988 od altri analoghi corsi
- j) ~~diploma di scuola media superiore con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo, in misura non superiore ad 1/3 delle figure complessivamente impegnate nelle prestazioni in oggetto. (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)~~

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della L.R. 25/09/1996, n 41: attivazione e sostegno di modalità di trasporto;

F1.3 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- a) diploma di scuola media inferiore
- b) patente di guida idonea alla categoria di veicolo utilizzata

altri requisiti inerenti le qualità professionali del personale

Disponibilità nei servizi di personale con conoscenza di una lingua straniera di cui almeno inglese e/o francese:

- g) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Ministro della Sanità 30 novembre 1990, n. 444
- h) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- i) qualifica di secondo livello conseguita con corso IRSESS promossa dalla Regione FVG con DGR 280/1998 e 1644/1988 od altri analoghi corsi
- j) *diploma di laurea, almeno triennale, che preveda obiettivi ed attività formative qualificanti adeguati ai compiti professionali richiesti, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo;*
- k) *diploma di scuola media superiore con almeno due anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)*

relativamente agli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della L.R. 25/09/1996, n 41: attivazione e sostegno di modalità di trasporto;

F1.3 personale iscritto nel libro matricola, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- c) diploma di scuola media inferiore
- d) patente di guida idonea alla categoria di veicolo utilizzata

altri requisiti inerenti le qualità professionali del personale

F2 Disponibilità nei servizi di personale con conoscenza di una lingua straniera di cui almeno inglese e/o francese:

Requisiti inerenti le capacità tecnico organizzative		Requisiti inerenti le capacità tecnico organizzative
1	G	G
2	G1	G1
3	G2	G2
4	G3	G3
5	H	H
6	H1	H1
7	H2	H2
8	H3	H3
9	H4	H4
10	H5	H5
11		
12		
13		
14		
15		

I	Impegni	Impegni inerenti le qualità professionali del personale
11	Dichiarazione di impiego nei servizi di personale, di maggiore età, idoneo alle mansioni, con adeguata conoscenza della lingua italiana, per il quale non risultino emesse sentenze di condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P. ed in possesso dei seguenti titoli, esperienze e requisiti:	Dichiarazione di impiego nei servizi di personale, di maggiore età, idoneo alle mansioni, con adeguata conoscenza della lingua italiana, per il quale non risultino emesse sentenze di condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P. A decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, ciascun organismo si impegna, per nuove assunzioni o sostituzioni, a contenere l'impiego di personale privo delle qualifiche di cui all'art. 4 F 1.1 lettere a), b), c), d) e F 1.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j).
2	Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative	Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative
3	Garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro gli standard minimi richiesti. (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)	Garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro gli standard minimi richiesti. (Vedere Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi)
12	Garanzia di erogazione delle prestazioni e interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00; nonché garanzia di erogazione di dette prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la domenica ed i festivi dalle ore 07.00 alle 22.00, secondo quanto stabilito nel progetto personalizzato e comunque fino ad un massimo di 72 (settantadue) ore per ogni cittadino utente;	Garanzia di erogazione delle prestazioni e interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00; nonché garanzia di erogazione di dette prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la domenica ed i festivi dalle ore 07.00 alle 22.00, secondo quanto stabilito nel progetto personalizzato e comunque fino ad un massimo di 72 (settantadue) ore per ogni cittadino utente;
13	Garanzia di attivazione delle prestazioni e degli interventi a favore dei cittadini utenti beneficiari, entro 7 giorni dalla loro richiesta all'Organismo;	Garanzia di attivazione delle prestazioni e degli interventi a favore dei cittadini utenti beneficiari, entro 7 giorni dalla loro richiesta all'Organismo;
14	Garanzia sul coinvolgimento dei cittadini utenti beneficiari o delle loro famiglie almeno tre volte all'anno, ai fini dell'organizzazione e valutazione del servizio;	Garanzia sul coinvolgimento dei cittadini utenti beneficiari o delle loro famiglie almeno tre volte all'anno, ai fini dell'organizzazione e valutazione del servizio;
15	Impegno di designare un Coordinatore tecnico organizzativo, di esperienza lavorativa almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap.	Impegno di designare un Coordinatore tecnico organizzativo, di esperienza lavorativa almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap.
16	Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:	Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:
	a) di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro famigliari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;	a) di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro famigliari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
	b) di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.	b) di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
	c) di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;	c) di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
	d) di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;	d) di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;

e) di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;

Presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00.

Entità di servizio, dichiarato sostenibile dall'organizzazione candidata in termini di ore giornaliere e ore settimanali di servizio, per le tipologie indicate, fermo restando che i richiedenti l'accreditamento devono avere la capacità di erogare almeno 200 (duecento) ore settimanali negli orari standard di servizio;

Altri impegni

Dichiarazione che l'Organismo accreditato ha stipulato o stipulerà con primaria compagnia assicuratrice (autorizzata dall'Isvap all'esercizio in Italia nei rami RC e infortuni), a favore dei cittadini utenti che richiederanno l'accesso ai servizi aventi per oggetto l'effettuazione degli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41, una apposita polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), con un massimale per sinistro e per danno non inferiore a € 2.000.000,00 (RCT) e di € 2.000.000,00 (RCO).

e) di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;

Presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00.

Entità di servizio, dichiarato sostenibile dall'organizzazione candidata in termini di ore giornaliere e ore settimanali di servizio, per le tipologie indicate, fermo restando che i richiedenti l'accreditamento devono avere la capacità di erogare almeno 200 (duecento) ore settimanali negli orari standard di servizio;

Altri impegni

Dichiarazione che l'Organismo accreditato ha stipulato o stipulerà con primaria compagnia assicuratrice (autorizzata dall'Isvap all'esercizio in Italia nei rami RC e infortuni), a favore dei cittadini utenti che richiederanno l'accesso ai servizi avente per oggetto l'effettuazione degli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41, una apposita polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), con un massimale per sinistro e per danno non inferiore a € 2.000.000,00 (RCT) e di € 2.000.000,00 (RCO), nonché una apposita polizza per infortuni

Art. 5 – Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, sono previste le seguenti deroghe relativamente al possesso di alcuni requisiti:

Il requisito F1.1 lettera e) "operatori privi di qualifica, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo assistenziale, che stanno intraprendendo percorsi di idonea qualificazione" costituisce requisito alternativo a quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). Ai fini del presente Regolamento, tale deroga è valida solo fino al 31/12/2009.

Il requisito F1.2 lettera j) "diploma di scuola media superiore con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo" costituisce requisito alternativo a quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). Ai fini del presente Regolamento, tale deroga è valida solo fino al 31/12/2009.

Il possesso del requisito G1 "Predisposizione di un Piano della formazione per gli operatori impegnati nei servizi, per almeno 25 ore annuali per operatore nel primo biennio e 35 ore annuali nel terzo anno, su temi da concordare con i servizi socio sanitari ai fini del presente regolamento, è derogato di mesi 4 a far data dal provvedimento di accreditamento.

Il possesso del requisito H3 "informazione sull'approccio organizzativo adottato dall'Organismo accreditato per l'attivazione degli interventi, l'accesso al servizio da parte dei cittadini utenti, le procedure di presa in carico", ai fini del presente Regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il possesso del requisito H4 "predisposizione di adeguati strumenti di valutazione della qualità, tra cui quelli della qualità percepita dai cittadini utenti", ai fini del presente Regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il possesso del requisito H5 "bilancio sociale che in particolare, fornisca informazioni sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività", ai fini del presente regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il requisito I2 "garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro gli standard minimi richiesti" costituisce requisito richiesto a partire dal terzo mese successivo all'approvazione degli standard minimi richiesti da parte dell'Assemblea dei Sindaci. Ai fini del presente Regolamento, nelle more dell'adozione dello standard, costituisce deroga "l'impegno a monitorare e pubblicizzare annualmente il turn-over del personale" i dati dovranno essere trasmessi all'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ed al Comune nel cui Albo l'Organismo è iscritto.

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano, tramite l'Organismo Tecnico per l'Accreditamento di cui all'art. 5, provvederà a verificare il corretto rispetto delle deroghe temporali per il possesso dei requisiti sopra indicati, tramite esame documentale di atti o in occasione di apposite visite di vigilanza (in sede e in accompagnamento), opportunamente concordate con gli Organismi accreditati ed in funzione dei relativi calendari di adeguamento.

Art. 5 – Norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi

Ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, sono previste le seguenti deroghe relativamente al possesso di alcuni requisiti:

Il requisito F 1.1 lettera e) "operatori privi di qualifica, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo assistenziale, che stanno intraprendendo percorsi di idonea qualificazione" costituisce requisito alternativo a quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c), d) e). Ai fini del presente regolamento, tale deroga è valida solo fino al 31/12/2011.

Il requisito F 1.2 lettera k) "diploma di scuola media superiore con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo" costituisce requisito alternativo a quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). Ai fini del presente regolamento, tale deroga è valida solo fino al 31/12/2011.

Il possesso del requisito G1 "Predisposizione di un Piano della formazione per gli operatori impegnati nei servizi, per almeno 25 ore annuali per operatore nel primo biennio e 35 ore annuali nel terzo anno, su temi da concordare con i servizi socio sanitari ai fini del presente Regolamento, è derogato di mesi 4 a far data dal provvedimento di accreditamento.

Il possesso del requisito H3 "informazione sull'approccio organizzativo adottato dall'Organismo accreditato per l'attivazione degli interventi, l'accesso al servizio da parte dei cittadini utenti, le procedure di presa in carico", ai fini del presente Regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il possesso del requisito H4 "predisposizione di adeguati strumenti di valutazione della qualità, tra cui quelli della qualità percepita dai cittadini utenti", ai fini del presente Regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il possesso del requisito H5 "bilancio sociale che in particolare, fornisca informazioni sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività", ai fini del presente Regolamento, è derogato alla data del 31/03/2009.

Il requisito I2 "garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro gli standard minimi richiesti" costituisce requisito richiesto a partire dal terzo mese successivo all'approvazione degli standard minimi richiesti da parte dell'Assemblea dei Sindaci. Ai fini del presente Regolamento, nelle more dell'adozione dello standard, costituisce deroga "l'impegno a monitorare e pubblicizzare annualmente il turn-over del personale" i dati dovranno essere trasmessi all'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ed al Comune nel cui Albo l'Organismo è iscritto.

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano, tramite l'Organismo Tecnico per l'Accreditamento di cui all'art. 5, provvederà a verificare il corretto rispetto delle deroghe temporali per il possesso dei requisiti sopra indicati, tramite esame documentale di atti o in occasione di apposite visite di vigilanza (in sede e in accompagnamento), opportunamente concordate con gli Organismi accreditati ed in funzione dei relativi calendari di adeguamento.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

A seguito di Avviso Pubblico unico nei cinque comuni costituenti l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, gli Organismi interessati dovranno fare pervenire la domanda al Comune dell'Ambito in cui si trova ubicata la propria Sede legale ed operativa o l'Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Sono Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5:

- il Comune di Pordenone
- il Comune di Cordenons
- il Comune di Porcia
- il Comune di Rovereto in Piano
- il Comune di S. Quirino

Non vi sono scadenze di termine per la presentazione.

Art. 7 - Esame delle domande e commissione accreditatrice

L'esame dei requisiti è affidato ad un'Organismo Tecnico per l'Accreditamento, istituito presso l'Ente Gestore, presieduto da un Presidente e composto da 4 membri, nominati dall'Assemblea dei Sindaci.

All'Organismo Tecnico per l'Accreditamento compete inoltre attività di controllo e vigilanza.

Fermo restando l'attività di vigilanza di cui all' art. 5, verrà previsto un controllo periodico almeno annuale, a campione, anche attraverso l'esame della documentazione sul gradimento del cittadino utente

Compongono l'Organismo Tecnico per l'Accreditamento:

1 Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato con funzione di Presidente

3 Funzionari dei Comuni, di cui 2 amministrativi e 1 tecnico dei servizi sociali.

1 Rappresentante con mandato biennale, eletto dai Cittadini utenti del Servizio o, nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

L'esame dei requisiti, per le domande pervenute entro la data indicata nell'Avviso Pubblico è effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di riunione dell'Organismo Tecnico per l'Accreditamento.

Per le domande che perverranno successivamente, l'esame delle domande si svolgerà in due sessioni annue, indicativamente a far corso dal 30 aprile e dal 30 novembre di ogni anno.

Costituiscono causa di esclusione dall'esame della domanda le richieste di accreditamento che risultino mancanti delle indicazioni, dichiarazioni, autocertificazioni e documentazioni previste, oppure che contengono dichiarazioni mendaci.

L'esito della domanda viene notificato per iscritto.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

A seguito di Avviso Pubblico unico nei cinque comuni costituenti l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, gli Organismi interessati dovranno fare pervenire la domanda al Comune dell'Ambito in cui si trova ubicata la propria Sede legale ed operativa o l'Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Sono Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5:

- il Comune di Pordenone
- il Comune di Cordenons
- il Comune di Porcia
- il Comune di Rovereto in Piano
- il Comune di S. Quirino

Non vi sono scadenze di termine per la presentazione.

Art. 7 - Esame delle domande e commissione accreditatrice

L'esame dei requisiti è affidato ad un'Organismo Tecnico per l'Accreditamento, istituito presso l'Ente Gestore, presieduto da un Presidente e composto da 4 membri, nominati dall'Assemblea dei Sindaci.

All'Organismo Tecnico per l'Accreditamento compete inoltre attività di controllo e vigilanza.

Fermo restando l'attività di vigilanza di cui all' art. 5, verrà previsto un controllo periodico almeno annuale, a campione, anche attraverso l'esame della documentazione sul gradimento del cittadino utente

Compongono l'Organismo Tecnico per l'Accreditamento:

1 Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato con funzione di Presidente

3 Funzionari dei Comuni, di cui 2 amministrativi e 1 tecnico dei servizi sociali.

1 Rappresentante con mandato biennale, eletto dai Cittadini utenti del Servizio o, nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

L'esame dei requisiti, per le domande pervenute entro la data indicata nell'Avviso Pubblico è effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di riunione dell'Organismo Tecnico per l'Accreditamento.

Per le domande che perverranno successivamente, l'esame delle domande si svolgerà in due sessioni annue, indicativamente a far corso dal 30 aprile e dal 30 novembre di ogni anno.

Costituiscono causa di esclusione dall'esame della domanda le richieste di accreditamento che risultino mancanti delle indicazioni, dichiarazioni, autocertificazioni e documentazioni previste, oppure che contengono dichiarazioni mendaci.

L'esito della domanda viene notificato per iscritto.

Art.8.—Patto-di-Accreditamento

I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per lo svolgimento di interventi e servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 si avvalgono degli Organismi accreditati ed iscritti nel Registro Unico provvisorio.

L'accreditamento e l'iscrizione nel Registro Unico provvisorio non determina l'immediata operatività dell'Organismo accreditato il quale è tenuto a sottoscrivere un-Patto-di-Accreditamento e-a-stipulare una Convenzione o contratto di servizio.

Nel Patto di Accredittamento, l'Organismo accreditato si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento ed accettare le modalità di verifica previste;
- rispettare gli impegni aventi valore di requisito e sottoscritti al momento della formulazione della domanda;
- ottemperare, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, all'adeguamento dei requisiti secondo le indicazioni previste nella norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi;
- garantire i livelli di assistenza previsti per le tipologie di intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41;
- attuare gli interventi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato;
- autocertificare annualmente il livello qualitativo delle prestazioni e degli interventi erogati;
- rispettare il diritto di scelta del Cittadino utente;
- accettare le tariffe predeterminate per l'erogazione dei servizi;
- accettare il sistema di valutazione e controllo pubblico sulla qualità delle prestazioni e interventi erogati, nonché sul rispetto dei progetti personalizzati:

Art 8. – Convenzione

I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per lo svolgimento di interventi e servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 si avvalgono degli Organismi accreditati ed iscritti nel Registro Unico provvisorio.

L'accreditamento e l'iscrizione nel Registro Unico provvisorio non determina l'immediata operatività dell'Organismo accreditato il quale è tenuto a sottoscrivere una Convenzione o contratto di servizio.

Nel Patto di Accredittamento, l'Organismo accreditato si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento ed accettare le modalità di verifica previste;
- rispettare gli impegni aventi valore di requisito e sottoscritti al momento della formulazione della domanda;
- ottemperare, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, all'adeguamento dei requisiti secondo le indicazioni previste nella norma transitoria sul possesso dei requisiti aggiuntivi;
- garantire i livelli di assistenza previsti per le tipologie di intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41;
- attuare gli interventi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato;
- autocertificare annualmente il livello qualitativo delle prestazioni e degli interventi erogati;
- rispettare il diritto di scelta del Cittadino utente;
- accettare le tariffe predeterminate per l'erogazione dei servizi;
- accettare il sistema di valutazione e controllo pubblico sulla qualità delle prestazioni e interventi erogati, nonché sul rispetto dei progetti personalizzati:

rt. 9 – Costo dei Servizi

Comuni, entro un mese dall'approvazione del presente regolamento, nominano ciascuno un proprio tecnico comunale, designato a far parte di un Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e l'aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni.

Entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento, l'Organismo Tecnico di Ambito definisce il costo dei servizi e delle prestazioni, indicando valori economici adeguati e sufficienti a ripartire il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei settori interessati.

L'Organismo Tecnico di Ambito rivaluta annualmente il costo dei servizi e delle prestazioni sulla base dell'indice ISTAT "indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI).

rt. 10 - Informazione

Il cittadino utente ha diritto di essere informato sulle caratteristiche degli organismi accreditati e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia dei servizi offerti.

Il Servizio Sociale dei Comuni fornisce al cittadino utente tutte le informazioni necessarie, attraverso la Carta dei diritti e dei servizi sociali (Carta dei Servizi) e/o con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli organismi accreditati.

rt. 11 – Norme finali

I riferimenti a leggi, regolamenti e atti indicati nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi. E eventuali modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti e atti che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Regolamento, saranno integrate nel testo senza dover procedere a nuova approvazione. E' cura dell'Ente Gestore provvedere all'aggiornamento, alla rettifica e alla pubblicizzazione del testo.

I Soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41 rimangono iscritti negli Albi comunali e nel Registro Unico di Ambito per la durata di anni quattro, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento di cui al successivo 4° comma.

Le modalità di assegnazione di Buoni di Servizio di cui all'articolo 8 e dei rapporti convenzionali con gli organismi accreditati di cui agli articoli 1 e 9 sono disciplinate con apposito atto, approvato contestualmente al presente Regolamento.

Entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento regionale di cui all'art. 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, dovrà comunque essere approvato un nuovo Regolamento per l'erogazione delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41 in regime di accreditamento.

Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, l'Assemblea dei Sindaci definisce gli standard minimi richiesti per la garanzia della continuità assistenziale, educativa e di servizio di cui all'art. 4, requisito 12 – Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative.

Art. 9 – Costo dei Servizi

I Comuni, entro un mese dall'approvazione del presente regolamento, nominano ciascuno un proprio tecnico comunale, designato a far parte di un Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e l'aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni.

Entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento, l'Organismo Tecnico di Ambito definisce il costo dei servizi e delle prestazioni, indicando valori economici adeguati e sufficienti a ripartire il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei settori interessati.

Il costo dei servizi e delle prestazioni verrà aggiornato annualmente nel mese di gennaio, a decorrere dal 2010, sulla base dell'indice ISTAT "indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) riferito al mese di agosto dell'anno precedente.

L'aggiornamento del costo dei servizi potrà considerare eventuale maggiorazione del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale

Art. 10 - Informazione

Il cittadino utente ha diritto di essere informato sulle caratteristiche degli organismi accreditati e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia dei servizi offerti.

Il Servizio Sociale dei Comuni fornisce al cittadino utente tutte le informazioni necessarie, attraverso la Carta dei diritti e dei servizi sociali (Carta dei Servizi) e/o con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli organismi accreditati.

Art. 11 – Norme finali

I riferimenti a leggi, regolamenti e atti indicati nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi. E eventuali modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti e atti che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Regolamento, saranno integrate nel testo senza dover procedere a nuova approvazione. E' cura dell'Ente Gestore provvedere all'aggiornamento, alla rettifica e alla pubblicizzazione del testo.

I Soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n. 41 rimangono iscritti negli Albi comunali e nel Registro Unico di Ambito per la durata massima di anni quattro, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento di cui al successivo 4° comma.

Le modalità di assegnazione di Buoni di Servizio di cui all'articolo 8 e dei rapporti convenzionali con gli organismi accreditati di cui agli articoli 1 e 9 sono disciplinate con apposito atto, approvato contestualmente al presente Regolamento.

Entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento regionale di cui all'art. 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, dovrà comunque essere approvato un nuovo Regolamento per l'erogazione

Il presente Regolamento ed il Registro unico provvisorio d'Ambito hanno validità sino ad un anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, salvo diverse indicazioni ivi contenute.

delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n.41 in regime di accreditamento.

Entro *due* anno dall'approvazione del presente Regolamento, l'Assemblea dei Sindaci definisce gli standard minimi richiesti per la garanzia della continuità assistenziale, educativa e di servizio di cui all'art. 4, requisito I2 – Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative.

Il presente Regolamento ed il Registro unico provvisorio d'Ambito hanno validità sino ad un anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, salvo diverse indicazioni ivi contenute.